

N. R.G. 17809 / 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

COOPERATIVA

CF/PI

con l'avv. TAMOS LORENZO;

-attore-**CONTRO**

CF/PI:

con l'avv.

-convenuto-**Conclusioni:****Per COOPERATIVA**

L'Esponente

epigrafe, ut rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede che l'III.mo Tribunale adito si compiaccia di, contrariis reiectis, così giudicare/ decidere, in pieno accoglimento delle seguenti conclusioni:

• nel merito:

– per tutte le (in atti) esposte oggettive ragioni, accertare e dichiarare la non scarsa importanza dell'inadempimento esclusivamente imputabile a _____ e la correlata/consequente risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché la responsabilità precontrattuale e contrattuale della società Convenuta nella causazione di tutti gli eventi lesivi e dei danni correlati (almeno per perdita di chance) e, per l'effetto,

– condannare _____ al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla parte Attrice nella misura pari ad almeno Euro 30.000,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo) a favore di _____ ovvero nel diverso maggior o minor importo che verrà quantificato all'esito del giudizio, anche occorrendo ad esito di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla restituzione in favore di _____ degli importi da quest'ultima già corrisposti per almeno ulteriori Euro 4.428,00 (cfr. docc. 6, 17), oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria;

• sempre nel merito: respingere la domanda riconvenzionale proposta da _____ in comparsa di _____ costituzione e risposta, in quanto infondata e pretestuosa;

• (tuzioristicamente) in via istruttoria (solo occorrendo):

– in revoca parziale dell'ordinanza istruttoria emessa dall'Ill.mo GI in data 30/11/2016, ammettersi prova testimoniale con i testi indicati sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, cpc dell'Attrice del 4/11/2016, (capitoli) quivi da intendersi espressamente ritrascritti preceduti dalla locuzione "Vero che";

• in ogni caso:

– confermare (anche implicitamente) la totale reiezione di tutte le istanze istruttorie avversarie e, nella davvero denegata e non creduta mera ipotesi di correlativa ammissione, ammettersi controprova e prova contraria sui capitoli avversari denegatamente eventualmente ammessi, anche con i testi (ciascuno su ogni capitolo) già indicati nella detta memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, cpc dell'Attrice.

• In ogni caso, con ampia vittoria di spese/competenze professionali di cui al presente giudizio, nonché con richiesta di rimborso del contributo unificato (pari a Euro 518,00).

*

Per

Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis,

In via principale e nel merito,

rigettare tutte le domande ex adverso spiegate perché infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni ampiamente esposte.

In via riconvenzionale

condannare _____, al pagamento di quanto ancora dovuto alla concludente, in relazione al contratto dell'08.06.2015, pari ad €3.782,00 di cui alle fatture emesse e non saldate, oltre interessi.

In via subordinata e nel merito,

nella denegatissima ipotesi in cui dovesse riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a favore di _____ /o l'accoglimento della domanda di essa attrice alla restituzione di quanto corrisposto a _____ in esecuzione del contratto dell'08.06.2015, porre detta somma in compensazione totale o parziale con il credito da essa _____ ancora vantato.

In via istruttoria,

ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso dedotte, e, nel rispetto dei termini concessi dal Giudice Istruttore, insta affinché, senza inversione dell'onere della prova, venga disposta prova per testi ed interpellato formale sulle seguenti circostanze:

1. Vero che nel _____ si svolgeva apposito incontro tra _____ Sec in _____?
2. Vero che all'incontro di cui al capitolo 1 partecipava, per conto _____, la sola signora _____, collaboratrice del _____?
3. Vero che durante l'incontro di cui al capitolo 1 la _____ delineava puntualmente i requisiti propri della figura del Responsabile Tecnico?
4. Vero che il ruolo del Responsabile Tecnico, a fronte del quadro normativo in punto, non poteva essere ricoperto da nessuna maestranza in forza _____?
5. Vero che _____ in occasione dell'incontro di cui al capitolo 1, chiedeva a _____ di individuare una figura esterna idonea ad assumere l'incarico _____?
6. Vero che la _____ segnalava immediatamente che _____ era in grado di mettere a disposizione una figura per il Responsabile Tecnico?
7. Vero che la _____ contestualmente precisava che il possesso di un solo mezzo spazzatrice non sarebbe stato sufficiente all'ottenimento, da parte di _____, dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali?
8. Vero che la _____ precisava altresì che _____ avrebbe dovuto attivarsi per la ricerca dei mezzi di cui al capitolo 7?
9. Vero che _____ a prendeva contatti con la ditta _____ per verificare la fattibilità della locazione di un mezzo?



10. Vero che il signor _____, prendeva successivamente contatti con la _____ per i medesimi scopi di cui al capitolo _____ il quale rendeva disponibili i propri mezzi _____ ?
11. Vero che in data 08.06.2015 _____ inoltrava proposta contrattuale avente ad oggetto "Iscrizione Albo Gestori Ambientali Categoria n°1 – Incarico di Responsabile Tecnico" che _____ la sottoscriveva per accettazione?
12. Vero che l'oggetto dell'incarico assunto constava in tre distinte fasi, la prima delle quali prevedeva la compilazione, in accordo con la cliente, della documentazione tecnica amministrativa per la richiesta di iscrizione all'Albo, di cui al capitolo 11?
13. Vero che la documentazione di cui al capitolo 12 consisteva esclusivamente in Foglio Notizie, Modulo RT del Responsabile Tecnico ed Atto Notorio dello stesso e Relazione Tecnica?
14. Vero che nella prima fase contrattuale era prevista la richiesta di iscrizione di un mezzo per il trasporto rifiuti e un mezzo spazzatrice?
15. Vero che la seconda fase prevedeva che _____ avrebbe partecipato ad eventuali riunioni e predisposto eventuali integrazioni, sempre in accordo con _____ ?
16. Vero che la terza fase prevedeva che _____ fornisse una figura professionale idonea a ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico?
17. Vero che la figura del Responsabile Tecnico è stata effettivamente fornita?
18. Vero che in detto contratto non era previsto alcun termine perentorio?
19. Vero che la _____ non ha mai offerto garanzie circa le tempistiche riguardanti la procedura di iscrizione all'Albo?
20. Vero che _____ depositava la documentazione necessaria all'iscrizione all'Albo in data 16.09.2015 a causa delle difficoltà di _____ nel reperire i mezzi idonei all'ottenimento di detta iscrizione?
21. Vero che la domanda di cui al capitolo 20 depositata da _____ veniva correttamente protocollata dalla Pubblica Amministrazione?
22. Vero che con la protocollazione di cui al capitolo 21 poteva ritenersi conclusa la prima fase del contratto?
23. Vero che veniva emessa fattura n.879 del 30.09.2015, con scadenza il 30.10.2015 per un importo pari a €.3.355,00?
24. Vero che la fattura n.879 veniva saldata in data 17.11.2015 per il solo importo di €.1.500,00?
25. Vero che per ottenerne il pagamento della fattura n.879 _____ era costretta a inoltrare formale sollecito?
26. Vero che nel format per la richiesta di iscrizione all'Albo, presente sull'apposito sito Internet, era specificata soltanto la richiesta dell'allegazione antimafia relativa al legale rappresentante dell'azienda interessata a detta iscrizione?
27. Vero che _____, nonostante i mancati pagamenti _____ si attivava al fine di depositare le integrazioni richieste dalla P.A.?
28. Vero che in tale fase del rapporto contrattuale _____ a richiedeva ulteriori prestazioni riguardanti mezzi da iscrivere all'Albo?
29. Vero che in data 03.11.2015 _____ inviava _____ a mezzo email, il contratto di comodato del mezzo targato _____ richiedendone la sottoscrizione da parte _____ e _____ proprietaria del mezzo?
30. Vero che, in data 10.11.2015 _____ e la ditta _____ chiedevano a _____ di modificare il contratto intestandolo _____ .l.?
31. Vero che in data 10.11.2015 _____ sottoscriveva detto contratto, così come modificato _____ inoltrandolo nuovamente a _____ richiedendone espressamente il deposito alla P.A.?
32. Vero che i fatti di cui ai capitoli da 28 a 31 avvenivano nelle more dei pagamenti di cui alle fatture n. 934, e parzialmente della fattura n. 879/2015?
33. Vero che degli importi di cui alle fatture n. 1090/2015 n. 1209/2015, n. 63/2016, nulla è mai stato corrisposto?



Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli:

- la

- i

e collaborato

Con espressa riserva di indicare in prova contraria i medesimi testi.

In ogni caso, tenuto conto della condotta della convenuta nel corso del giudizio e del rifiuto adeguatamente motivato alle proposte giudiziali, mandare assolta quest'ultima da ogni e qualsivoglia responsabilità ex artt.91 e 96 cpc.

Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, cpa e iva se dovute come per legge.

§ § §

Concise ragioni della decisione¹

1. Sui fatti di causa.

L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto allegandone la responsabilità «precontrattuale e contrattuale» in relazione all'incarico professionale affidatogli (che l'attore ha affermato avere ad oggetto, in particolare, l'iscrizione dell'attore alla prima categoria dell'Albo dei Gestori ambientali) e chiedendo che il contratto in essere fra le parti sia risolto per fatto e colpa del convenuto, con condanna di tale parte alla restituzione degli acconti ricevuti (pari a complessivi € 4.428,00) e al risarcimento del danno (complessivamente indicato nella somma di € 30.000,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il convenuto si è costituito in giudizio contestando qualsiasi pretesa dell'attore e chiedendo a propria volta, in via riconvenzionale, che l'attore sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 3.563,00 oltre interessi, a titolo di saldo dei servizi prestati.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione da ciascuna delle parti e giunge in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 19 settembre 2018.

*

2. Sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto.

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto è fondata.

A fronte delle dettagliate allegazioni di inadempimento offerte in giudizio dall'attore, sin dall'atto di citazione, il convenuto non ha infatti dato prova di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto in essere fra le parti, come era suo onere (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).

In particolare, si badi che, con il contratto (doc. 3 attore), il convenuto ha assunto l'incarico di portare avanti, nell'interesse dell'attore, la compilazione della documentazione tecnica amministrativa per la richiesta di iscrizione alla prima categoria dell'Albo dei gestori ambientali, con iscrizione anche dei necessari veicoli strumentali e presentazione della domanda entro quindici giorni dalla data stipulazione del contratto (stipulazione avvenuta in data 8 giugno 2015, fase n. 1);

¹ Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica" (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)



la partecipazione alle riunioni utili all'ottenimento dell'iscrizione presso la pubblica amministrazione e presso la sede dell'attore, con redazione delle eventuali richieste di integrazioni (fase n. 2); l'assunzione di incarico di "responsabile tecnico" (fase n. 3).

All'esito dell'istruttoria è emerso che l'attività prestata dal convenuto in relazione alle suddette fasi è stata gravemente deficitaria: ciò è dimostrato in particolare dai documenti provenienti dalla pubblica amministrazione, il cui contenuto sarà vagliato in appresso.

In prima battuta occorre però rilevare che, quanto al tempo di adempimento, il termine indicato in contratto non è stato rispettato: l'istanza di iscrizione presso la prima categoria dell'albo non è infatti stata presentata entro il 21 giugno 2015, bensì con consistente ritardo, il 17 settembre 2015.

Pochi giorni dopo, in data 2 ottobre 2015, la pubblica amministrazione, ravvisando carenze nella documentazione allegata alla domanda, ha inviato una richiesta di integrazione documentale: in particolare, l'ente gestore dell'Albo ha dovuto rilevare la mancanza dell'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; la mancata produzione della carta di circolazione di uno dei veicoli da utilizzare; la mancanza della prescritta documentazione "antimafia" (doc. 8 attore). A tale comunicazione è subito seguita una richiesta, proveniente dall'attore e diretta al convenuto, di rimediare quanto prima alle rilevate carenze, visto l'interesse alla partecipazione a due prossime gare d'appalto (per cui era richiesta *ex lege* l'iscrizione alla prima categoria dell'Albo, doc. 9 attore).

A fronte di ciò, e previa corresponsione di un ulteriore acconto di € 1.500,00 (doc. 14, 16 e 17 attore), il convenuto ha tentato di rimediare alle deficienze documentali rilevate dalla pubblica amministrazione predisponendo, fra l'altro, un contratto di comodato d'uso del veicolo targato CNAF137, sottoposto alla firma dell'attore. Nel rispondere al convenuto, trasmettendo tale contratto firmato, l'attore ha nuovamente fatte presenti le imminenti scadenze delle gare, chiedendo conferma che non fosse necessaria ulteriore documentazione, che comunque si rendeva disponibile a fornire (doc. 15 attore, comunicazione del 10 novembre 2015).

Nemmeno l'integrazione documentale predisposta dal convenuto e sottoposta all'esame della pubblica amministrazione è stata tuttavia sufficiente a rimediare le deficienze dei documenti complessivamente prodotti a corredo della domanda: la pubblica amministrazione ha infatti dovuto ribadire, in una seconda richiesta di integrazione, che era necessario che l'attore ottenesse previa iscrizione presso l'albo delle imprese che svolgono attività di trasporto per conto terzi (circostanza che il convenuto aveva in precedenza ed erroneamente escluso, pag. 5 e 6 comparsa di risposta); che il contratto di comodato predisposto era inidoneo, non essendo stato concluso fra soggetti iscritti a tale albo e non essendo stato denunciato al competente ufficio della motorizzazione civile; che non vi era coincidenza fra il soggetto proprietario del mezzo targato CNAF137, come risultante dalla



carta di circolazione, e il soggetto comodante, ciò assumendo rilievo ostativo alla luce del divieto di subcomodato del mezzo; che la carta di circolazione prodotta per il mezzo targato CNAF137 non indicava la data delle effettuate revisioni obbligatorie; che anche l'attestazione di idoneità prodotta era carente (doc. 18 attore).

Nemmeno a seguito dell'ulteriore sollecito del difensore dell'attore (doc. 19 attore), il convenuto provvedeva ad indicare e predisporre la documentazione necessaria ed idonea a consentire l'iscrizione presso la prima categoria dell'Albo dei gestori ambientali; la domanda di iscrizione presentata dal convenuto veniva infine respinta dalla pubblica amministrazione in data 15 febbraio 2016, «*per mancata regolarizzazione entro il termine indicato*» (doc. 21 attore),

Risulta pertanto documentalmente provato l'inadempimento del convenuto alle proprie obbligazioni, consistenti nella consulenza professionale a favore dell'attore, nella predisposizione della richiesta di iscrizione all'Albo e dei documenti da allegare e nella presentazione all'Albo della richiesta di iscrizione correttamente predisposta. L'inadempimento assume un connotato di vistosa gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia alla luce della persistente inidoneità del contribuente professionale ad ovviare alle deficienze via via rilevate dalla pubblica amministrazione, sia alla luce del frustrato interesse dell'attore ad ottenere in tempi celeri la predisposizione di documentazione formalmente e sostanzialmente corretta, così da acquisire il requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo, richiesto dallo *jus superveniens* ai fini della partecipazione alle gare di appalto pubblico del settore ove l'attore operava da tempo (pag. 3 atto di citazione).

Non appare rilevante, a questo riguardo, la qualificazione, sostenuta dal convenuto, in termini di *obbligazione di mezzi* del debito su di lui gravante: anche lasciando in disparte l'approdo cui ormai è giunta la giurisprudenza di legittimità sul tema (si veda al riguardo Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577: «*un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni*»), è dirimente il rilievo che, nel caso di specie, l'attore non si limita a lamentare il mancato ottenimento dell'iscrizione, bensì allega specifici inadempimenti dell'attore, costituenti grave imperizia nell'esecuzione della prestazione dovuta. In altre parole, non è in questione il solo mancato raggiungimento del risultato, bensì proprio l'inidoneità dei mezzi impiegati dal debitore.

È d'uopo inoltre sottolineare come sia incontestato fra le parti che l'attività della pubblica amministrazione, in questo campo, appare vincolata: alla corretta predisposizione della documentazione necessaria, consegue di diritto l'iscrizione all'Albo, senza che sia richiesto o consentito l'esercizio di discrezionalità amministrativa. Inoltre, i rilievi tempo per tempo espressi dal soggetto cui è affidata la tenuta dell'albo attengono, come visto, ad aspetti formali e mancanze della documentazione depositata, e non invece a mancanza dei requisiti sostanziali in capo all'impresa attrice (che, infatti, rivolgendosi ad altro professionista ha successivamente ottenuto



l'iscrizione: pag. 12 atto di citazione, circostanza non specificamente contestata dal convenuto).

Il convenuto non ha dato prova in giudizio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità della prestazione dovuta a circostanze a sé non imputabile. In particolare, anche a fronte della documentazione prodotta in giudizio, non hanno trovato dimostrazione né le dedotte tardive correzioni dei dati comunicati dall'attore, né le sue richieste aggiuntive; nemmeno hanno trovato riscontro le incertezze su quali documenti dovessero essere prodotti, a dire del convenuto ingenerate da precedenti condotte ambigue della P.A. (appare per contro che sia l'elenco dei documenti necessari in tema di veicoli a disposizione del soggetto iscritto, sia i rilievi in materia di divieto di subcomodato, fossero già stati resi pubblici dall'ente gestore dell'Albo a mezzo di propria circolare: doc. 24 attore). All'uopo non possono soccorrere i capitoli di prova, per testimoni e interrogatorio formale, formulati dal convenuto nella propria memoria *ex art.* 183, VI comma, n. 2 c.p.c., in quanto generici e aventi ad oggetto valutazioni non demandabili a testimoni, nonché circostanze non confessionarie.

Infine, risulta infondata l'eccezione di inadempimento per ritardo nel pagamento del corrispettivo, sollevata dal convenuto in maniera del tutto generica, priva pure dell'indicazione delle somme a suo dire pagate in ritardo (pag. 12 comparsa di risposta; tardiva risulta invece la specificazione di tale eccezione solo con la memoria *ex art.* 183, VI comma, n. 2 c.p.c., a preclusioni c.d. assertive già maturate): risulta per contro che l'attore ha tempo per tempo pagato le somme richieste, fino all'accordo sul pagamento di un ultimo e ulteriore acconto di € 1.500,00, di cui già si è detto (doc. 14, 16 e 18 attore), a cui è seguito il definitivo inadempimento del contratto da parte del convenuto. In definitiva, in considerazione del grave inadempimento imputabile al convenuto, che si è sostanziato nella inidoneità dei servizi prestati e nel mancato compimento dell'attività dovuta, il contratto in essere fra le parti deve essere risolto per fatto e colpa del convenuto, con conseguente condanna di tale parte alla restituzione all'attore dell'acconto complessivamente percepito, pari a complessivi € 4.428,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 18 marzo 2016 (data della domanda, coincidente con la data di notificazione della citazione) sino al pagamento. Trattandosi di obbligazione restitutoria, c.d. di valuta, trova applicazione il principio nominalistico di cui all'art. 1277, I comma, c.c.: deve pertanto escludersi la richiesta rivalutazione.

*

3. Sulla domanda di risarcimento del danno.

La domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore è in parte fondata.

L'attore ha infatti dato prova di essere stato invitato, nella qualità di affidatario uscente, a partecipare a gare di pubblici appalti nell'autunno 2015 (doc. 12 attore), cui non ha potuto partecipare in difetto di iscrizione alla prima categoria dell'Albo dei gestori ambientali; le



commesse relative a tali gare sono state affidate ad altri partecipanti, dotati dei requisiti (doc. 22 attore). Del pari, vi è prova di ulteriori inviti nell'inverno 2015-2016 (doc. 22 attore).

Sebbene non possa ragionevolmente ritenersi dimostrato, secondo un criterio del "più probabile che non", che, ove l'attore avesse avuto titolo a partecipare, egli sarebbe risultato aggiudicatario di tali appalti (non avendo l'attore indicato, oltre alla mera qualifica di affidatario uscente di alcuni servizi, alcun elemento idoneo a far ritenere che la propria offerta sarebbe stata giudicata migliore di quella dell'altro o degli altri partecipanti a tali procedure), va tuttavia riconosciuta una perdita della *chance* di vittoria delle gare derivata dalla mancata partecipazione a tali procedure, causata dall'inadempimento del convenuto (Cass., Sez. I, 29 novembre 2016 n. 24925; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17940 del 25/11/2003).

Trattasi di pregiudizio, certo nella sua esistenza, ma la cui prova nell'esatto ammontare risulta evidentemente impossibile o eccessivamente difficile per la parte danneggiata: è pertanto giustificato il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

A tale profilo di danno, l'attore chiede che sia aggiunto il risarcimento del c.d. "danno curricolare", il quale è stato così definito: «*il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto*» (Cons. Stato, Ad. plen. n. 2/2017).

Diversamente che nel caso della *chance* di aggiudicazione, la cui perdita deve ritenersi coincidente con la semplice mancata partecipazione alla gara, il danno al *curriculum* e alla caratura professionale del concorrente non può essere definito come sempre derivante dalla mancata partecipazione a una qualsiasi procedura di aggiudicazione, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e dimostrazione da parte del danneggiato (Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2017, n. 5444; Cons. Stato, 13 luglio 2017, n. 3448; Cons. Stato, A.P. 12 maggio 2017, n. 2).

Il miglioramento del *curriculum* dipende infatti non dalla semplice partecipazione alla gara, bensì dalla aggiudicazione, cui segua la corretta esecuzione dei servizi aggiudicati. Nel caso si verta in tema di perdita di *chance*, deve dunque ritenersi che la somma liquidata come perdita della *chance* dell'impresa di partecipare alla gara sia soddisfattiva dell'intero pregiudizio, e quindi anche della perdita della *chance* del miglioramento curricolare che la corretta esecuzione dell'appalto, in caso di aggiudicazione, avrebbe potuto comportare.

Nel caso di specie, va inoltre rilevato che l'attore, presentatosi in atti quale società operante da tempo nel proprio settore, ha mancato di allegare e di dare prova sia di quali gare, successivamente all'inverno 2015-2016, abbia mancato di aggiudicarsi a causa della prevalenza di concorrenti dotati di *curriculum* migliore, su cui l'attore avrebbe, in ipotesi, prevalso se nel proprio *curriculum* fossero state presenti le aggiudicazioni di una o più delle gare cui non ha potuto partecipare a causa



dell'inadempimento del convenuto; sia, e prima ancora, di quale significativo beneficio sarebbe potuto derivare, al proprio *curriculum* di impresa esperta già affidataria di diversi appalti pubblici, dall'ulteriore aggiudicazione di una o più delle gare cui non ha potuto partecipare.

Venendo quindi al tema della quantificazione del danno da perdita di *chance*, in applicazione del sopra menzionato criterio equitativo si individua la somma di € 10.000,00 alla data del 28 febbraio 2016, e ciò tenendo conto (i) del valore complessivo delle procedure di selezione a cui l'attore ha allegato non avere potuto partecipare, (ii) della circostanza che la *chance* di aggiudicazione costituisce evidentemente un bene della vita, che, ove monetizzato, va valutato in termini considerevolmente inferiori rispetto al pieno utile conseguibile in seguito all'esecuzione dei servizi appaltati, nonché (iii) del fatto che non è stato allegato e dimostrato in giudizio che l'attore disponesse della capacità tecnica, finanziaria e operativa di aggiudicarsi e dare puntuale esecuzione contemporaneamente a tutti gli appalti alle cui gare non ha potuto partecipare, e non invece solo ad uno o alcuni di essi.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, la somma suddetta deve essere riportata all'attualità tramite rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed applicazione degli interessi c.d. compensativi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. sulla somma via via rivalutata ad intervalli annuali (Cass. S.U. n. 1712/1995); e così per € 10.301,08. Su tale somma decorreranno gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dall'odierna liquidazione sino al pagamento.

*

4. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo del contratto.

Dalla risoluzione del contratto per fatto e colpa del convenuto deriva l'infondatezza della sua domanda riconvenzionale di condanna dell'attore all'adempimento del contratto medesimo.

Ritenuto in conclusione che

In accoglimento delle domande dell'attore, il contratto in essere fra le parti deve essere risolto per inadempimento del convenuto.

Il convenuto deve essere condannato a pagare a favore dell'attore la somma di € 4.428,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 18 marzo 2016 sino al pagamento.

Il convenuto deve essere condannato a pagare a favore dell'attore la somma di € 10.301,08, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito della presente sentenza sino al pagamento.

La domanda riconvenzionale del convenuto deve essere respinta.

Non sono emersi nel corso del giudizio elementi di mala fede processuale o colpa grave che giustificino il richiesto esercizio del potere officioso di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c..



Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 18 marzo 2016, da Cooperativa _____ nei confronti d'

l., nel contraddittorio delle parti, *contrariis reiectis*,

così provvede:

- 1) **risolve** per inadempimento del convenuto il contratto in essere fra le parti e denominato «Iscrizione Albo Gestori Ambientali Categoria n. 1 _____)» (doc. 3 attore);
- 2) **condanna** il convenuto a pagare a favore dell'attore la somma di € 4.428,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 18 marzo 2016 sino al pagamento;
- 3) **condanna** il convenuto a pagare a favore dell'attore la somma di € 10.301,08, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito della presente sentenza sino al pagamento;
- 4) **condanna** il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 3.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 24 gennaio 2019.

Il Giudice

(Giovanni Grassi)

